Documento di regolamentazione del reintegro delle anticipazioni

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/11/2024

Previndai

Premessa 3
Art. 1 – Iscritti legittimati e termini della richiesta 4
Art. 2 – Attivazione della richiesta di reintegro 4
Art. 3 – Modalità e termini di versamento 4
Art. 4 – Investimento 4
Art. 5 – Imputazione dei reintegri, regime fiscale e adempimenti 4
Art. 6 – Decorrenza del Documento 5

REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

PREMESSA

In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (appresso Decreto), dal vigente Statuto del Previndai Fondo Pensione (appresso anche Fondo), nonché dal presente Documento, l'iscritto può reintegrare le anticipazioni percepite al fine di ricostituire la posizione di previdenza complementare.

ART. 1 – ISCRITTI LEGITTIMATI E TERMINI DELLA RICHIESTA

1. L'iscritto a Previndai che abbia percepito un'anticipazione (anche presso altro fondo pensione se la posizione è stata trasferita al Previndai) ha la facoltà di reintegrare – parzialmente o totalmente – l'anticipazione percepita, al lordo delle ritenute fiscali operate e degli importi trattenuti per spese di gestione.

2. In caso di anticipazione erogata in via provvisoria[1] l'iscritto potrà procedere al reintegro solo dopo che abbia trasmesso al Fondo la documentazione richiesta nel Documento di regolamentazione delle anticipazioni[2] a conferma del diritto.

3. Non può presentare domanda di reintegro l'iscritto che abbia richiesto:

   - la prestazione pensionistica in capitale e/o rendita;
   - la RITA totale;
   - il trasferimento della posizione verso altro fondo;
   - il riscatto parziale – con riferimento alle somme anticipate prima del riscatto stesso - e/o totale.

ART. 2 – ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI REINTEGRO

1. La domanda di reintegro - riferita all'importo, parziale o totale, che di volta in volta si vuole reintegrare - deve essere attivata utilizzando l'apposita funzione presente nell'area riservata del sito che, a conclusione, consente di disporre dell'apposito modulo da trasmettere, completo della sottoscrizione e della documentazione richiesta, secondo le modalità nello stesso indicate. La domanda si perfeziona con l'acquisizione, da parte del Fondo, del citato modulo.

2. In assenza di ricezione del modulo entro cinque giorni dalla richiesta, il Fondo procede all'annullamento della stessa, che può essere successivamente reiterata, sussistendone le condizioni.

3. Nel mese di dicembre il termine ultimo per presentare la domanda di reintegro è il giorno 10.

4. Qualora sia in gestione una richiesta di prestazione, sarà possibile presentare domanda di reintegro solo a conclusione della predetta richiesta fermi i limiti di cui all'art. 1, co. 3 del presente Documento. Il reintegro in corso di lavorazione non inibisce la presentazione di una richiesta di prestazione. In ogni caso, a quest'ultima verrà dato seguito solo a conclusione dei processi relativi al reintegro.

5. In presenza di più anticipazioni:
   - è possibile scegliere quale reintegrare;
   - solo dopo aver completato il reintegro di un'anticipazione l'iscritto potrà procedere al reintegro dell'altra.

[1] Es. Acquisto prima casa con preliminare (cfr. *Documento di regolamentazione delle anticipazioni*).
[2] Es. Atto notarile di acquisto.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

1. Il versamento del reintegro deve essere effettuato con bonifico bancario utilizzando le coordinate indicate sul modulo di versamento che verrà reso disponibile nell'area riservata del sito. Nella disposizione del bonifico a favore di Previndai l'iscritto deve riportare la causale indicata nella casella omonima reperibile sul modulo citato; tale informazione rappresenta l'unico fattore di collegamento per il Fondo tra il versamento, la domanda di reintegro e l'iscritto versante. La mancanza - o l'utilizzo non corretto - del contenuto del campo "causale" può comportare il mancato o il ritardato investimento della somma versata a titolo di reintegro.

2. In assenza di versamento da parte dell'iscritto entro sette giorni dall'acquisizione della domanda di reintegro, il Fondo procede all'annullamento della domanda stessa, che può essere successivamente reiterata, sussistendone le condizioni.

3. L'importo totale reintegrabile non potrà eccedere l'importo totale lordo dell'anticipazione per cui si sta provvedendo al reintegro. La somma minima da versare è pari ad € 100,00; di conseguenza l'importo residuo non può essere inferiore a € 100,00.

ART. 4 – INVESTIMENTO

1. Le somme versate a titolo di reintegro seguiranno l'allocazione di comparto in essere per la contribuzione corrente.

2. In caso di versamento di importo:

   - **inferiore** a quello indicato nella domanda di reintegro, il Fondo provvederà all'investimento della somma aggiornando in coerenza la documentazione utile a fini fiscali;
   - **superiore** a quello indicato nella domanda di reintegro, le somme rimarranno accantonate presso Previndai – in deposito infruttifero – e verranno avviate in gestione solo quando l'iscritto avrà provveduto all'inoltro al Fondo della nuova domanda con l'importo corretto; in mancanza, trascorsi trenta giorni, Previndai provvederà ad attivare le procedure per la restituzione delle somme.

ART. 5 – IMPUTAZIONE DEI REINTEGRI, REGIME FISCALE E ADEMPIMENTI

1. Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'iscritto in modo da ricostituire la posizione contributiva esistente alla data dell'anticipazione.

2. In caso di anticipazione che abbia interessato anche parte di posizione maturata dal 1° gennaio 2007, l'importo reintegrato parzialmente verrà imputato in via prioritaria a tale quota di posizione.

3. I versamenti a titolo di reintegro delle somme anticipate sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti di € 5.164,57[3], tenendo conto anche dei contributi correnti dell'anno; sulle somme eccedenti il predetto limite, è riconosciuto all'iscritto – per le sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data – un credito d'imposta pari alla ritenuta a titolo di imposta di cui al Decreto pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

[3] Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 252/2005 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

4. Gli importi riferiti ai reintegri riguardanti anticipazioni relative ai montanti:

   - maturati fino al 31 dicembre 2006;
   - maturati dal 1° gennaio 2007 sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo di imposta;

   non consentono di ottenere il credito di imposta e, pertanto, vanno comunicati al Fondo come contributi non dedotti per la parte eccedente il predetto limite di € 5.164,57[3].

5. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la documentazione probatoria sarà costituita dal prospetto di liquidazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute nonché dalla comunicazione - recante l'indicazione delle somme effettivamente reintegrate - presentata dall'iscritto al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita. Il credito di imposta non può essere liquidato direttamente dal Fondo ma l'iscritto può beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi[4] nella quale dovranno essere indicati i relativi dati utili ad evidenziarne il diritto e la sua misura.

6. L'iscritto dovrà comunicare al Fondo, tramite l'apposita modulistica presente nell'area riservata, la quota di reintegro che:

   - ha concorso a saturare il limite di deducibilità di € 5.164,57[3];
   - ha dato diritto al credito di imposta;
   - va considerata quale contributo non dedotto.

ART. 6 – DECORRENZA DEL DOCUMENTO

Il presente Documento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e regola le domande presentate a partire da tale data, fermi gli effetti di legge.

[4] Tramite l'istituto della compensazione, cfr. art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.